

**AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER L'ESECUZIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SITI PRESSO
IL TEATRO PETRUZZELLI, PALAZZO SAN MICHELE, LABORATORIO
SCENOTECNICO E SALA PROVE, NONCHE' PER LA CONDUZIONE E PRESIDIO
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEL TEATRO PETRUZZELLI
CIG A0367D77DB**

PROGETTO DI SERVIZIO

ex art. 41, comma 12, D.lgs. n. 36/2023

PREMESSA

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e contiene:

- A) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- B) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- C) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- D) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- E) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale – schema di contratto, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

A) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.

L'appalto ha per oggetto i servizi manutentivi ordinari degli impianti tecnologici a servizio del Teatro Petruzzelli di Bari, del Palazzo San Michele, sede degli uffici amministrativi della Fondazione Petruzzelli, del laboratorio scenotecnico in Modugno (BA) e della sala prove ubicata all'interno della Fiera del Levante di Bari, nonché per la conduzione e presidio degli impianti tecnologici presenti nel teatro Petruzzelli

Il capitolato tecnico è stato elaborato su una previsione di durata triennale (2024-2026) dei servizi.

Le attività previste dovranno essere effettuate nel rispetto delle tempistiche, delle disposizioni e delle norme indicate nel capitolato tecnico.

B) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Considerato che nei fabbricati in cui deve essere espletato il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti, conduzione e presidio degli stessi e oggetto dell'affidamento, si svolgono le normali attività istituzionali dell'Ente appaltante, che negli stessi, quindi, opereranno, oltre ai dipendenti

dell'Ente, i dipendenti di altre Imprese fornitrici di servizi a favore dell'Amministrazione, è stato necessario predisporre un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.), ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in quanto possono verificarsi interferenze fra le attività dell'Ente appaltante, fra le attività di altri soggetti affidatari di servizi e fra le attività dell'appaltatore del servizio in questione.

Conseguentemente è stata necessaria la determinazione dei relativi costi della sicurezza, pari ad **euro 1.500,00 oltre IVA per il triennio di affidamento del servizio.**

C) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio di manutenzione e conduzione impianti, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo stimato nel triennio è pari ad € 661.500,00 (*seicentosessantunomilacinquecento/00*) inclusi gli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; trattasi di importo contrattuale **presunto**, che non costituisce base di gara, ma è rilevante ai soli fini dell'individuazione della procedura applicabile e della richiesta del CIG.

Tale importo è stato stimato sulla base:

- delle attività di manutenzione ordinaria in relazione alla quantificazione e censimento degli impianti tecnologici da mantenere per un totale nel triennio pari a € 510.000,00 (*cinquecentodiecimila/00*);
- e per un importo pari a € 96.360,00 (*novantaseimilatrecentosessanta/00*) per un monte ore presunto per il triennio pari a 4.380 ore, con un costo del lavoro stimato come da CCNL Metalmeccanico livello D2;
- del consumo presunto di materiale per il minuto mantenimento e sostituzione di componentistica minuta per un importo medio mensile di € 240,00 mese per 36 mesi pari a € 8.640,00 (*ottomilaseicentoquaranta/00*) nel triennio;
- manutenzione non programmabile, per un importo di € 45.000,00 (*quarantacinquemila/00*) nel triennio. È da intendersi come manutenzione non programmabile tutto il complesso di prestazioni che non rientrano in quelle codificate e programmate come manutenzione ordinaria, sia perché diverse come tipologia, sia perché richieste in tempi diversi da quelli pianificati nel programma di manutenzione ordinaria. In generale nella manutenzione non programmabile rientrano interventi di sostituzione o modifica degli impianti o di componenti di impianti. Più precisamente si devono intendere come interventi di manutenzione non programmata i lavori di seguito indicati:
 - a) Lavori di riparazione e/o sostituzione di impianti o parti a seguito di danni o guasti imputabili ad una non corretta costruzione, installazione, utilizzo, nonché ad evenienze normalmente imprevedibili, fatta eccezione per impianti o parti in garanzia;
 - b) Lavori per adeguamenti a nuove normative, ampliamenti e/o modifiche delle opere esistenti dovute a sopravvenute nuove esigenze dell'utenza;
 - c) Lavori di riparazione o sostituzione di parti che si dovessero deteriorare per normale usura o guasti non imputabili al loro corretto utilizzo.

Trattandosi di servizio da eseguirsi a chiamata ed in ragione delle esigenze della programmazione artistica, l'importo complessivo presunto deve intendersi puramente indicativo ed in nessun modo vincolante per la Fondazione. Il corrispettivo per il servizio prestato sarà determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara e sarà commisurato alle effettive ore lavorate.

D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

ONERI	IMPORTI ANNO	IMPORTI TRIENNIO
Importo stimato dei servizi	euro 220.000,00	euro 660.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro 500,00	euro 1.500,00
IVA (22 %)	euro 48.510,00	euro 145.530,00
Importo complessivo	euro 269.010,00	euro 807.030,00

E. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – schema di contratto.

1) OGGETTO

La procedura di affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, del minuto mantenimento conduzione e presidio degli stessi.

In dettaglio il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio del Teatro Petruzzelli di Bari, di Palazzo San Michele sede degli uffici amministrativi della Fondazione Petruzzelli, del laboratorio scenotecnico in Modugno e della sala prove presso la Fiera del Levante Bari, per una durata triennale (2024-2026) intende soddisfare le molteplici esigenze finalizzate alla efficiente funzionalità degli impianti tecnologici, nonché alla migliore conservazione del patrimonio impiantistico a servizio degli immobili della Fondazione.

Le attività di manutenzione ordinaria che dovranno essere svolte sono riconducibili a:

- manutenzione ordinaria tempestiva, adeguata e razionale degli impianti, in grado di mantenere livelli di efficienza del patrimonio;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, al fine di prolungare il ciclo di vita utile, mediante la programmazione di cicli di interventi manutentivi;
- ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi;
- rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti nel Teatro in quanto luogo in cui accede il pubblico.

A tal fine, le misure previste nel capitolato speciale intendono privilegiare la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi migliorando l'organizzazione e l'erogazione dei servizi.

Pertanto, dovranno essere pianificati, programmati, progettati, gestiti e controllati i seguenti servizi:

- Manutenzione e regolazione degli impianti termici e di climatizzazione;
- Manutenzione degli impianti antincendio;
- Manutenzione, conduzione e regolazione degli impianti elettrici e di illuminazione;
- Manutenzione degli impianti idrico-sanitari.
- Reporting delle attività svolte e compilazione dei registri
- Creazione e gestione dell'anagrafe degli impianti tecnologici;

- Reperibilità e pronto intervento;
- Monitoraggio e controllo delle performance degli impianti tecnologici.

Le attività di conduzione degli impianti consistono nel pianificare ovvero garantire il corretto e quotidiano esercizio degli impianti tecnologici con le attività di accensione, spegnimento, sorveglianza e ispezione degli stessi.

Le attività di “presidio” sono invece finalizzate a garantire la presenza di personale tecnico presso il Teatro Petruzzelli in occasione di prove e/o spettacoli aperti al pubblico sia per gli eventi organizzati dalla Fondazione Petruzzelli che per eventi organizzati dai concessionari terzi.

Le attività relative al servizio di conduzione degli impianti e presidio degli stessi sono l'insieme dei compiti riconducibili a:

- ✓ Accensione, spegnimento degli impianti di riscaldamento/condizionamento;
- ✓ Accensione, spegnimento degli impianti di illuminazione sala, foyer;
- ✓ Monitoraggio e controllo con interventi programmati o ad horas per la sostituzione di lampadine, lampade corpi illuminanti in generale o interventi in emergenza per la risoluzione di problematiche sopraggiunte con particolare riguardo alla fascia oraria con presenza di spettatori in teatro e tese a garantire la piena sicurezza del Teatro;
- ✓ Ispezione dei locali tecnici e degli impianti con controlli di sorveglianza visiva
- ✓ Pronto Intervento per la risoluzione di problematiche legate agli impianti o alla fruibilità dei locali e spazi del Teatro;
- ✓ Minuto mantenimento di infissi, porte, cancelli, arredi e suppellettili a servizio del Teatro e dei locali uffici e sale prove in uso alla Fondazione Petruzzelli e dislocate nella città di Bari;
- ✓ Minuto mantenimento di infissi, porte, cancelli, arredi e suppellettili a servizio del Teatro e dei locali uffici e sale prove in uso alla Fondazione Petruzzelli e dislocate nella città di Bari;
- ✓ Pronto intervento sugli impianti ascensori in caso di blocco con persone a bordo.

2) DURATA

La durata dell'affidamento (in base alla opzione scelta dallo sponsor) potrà variare da 12 (*dodici*) a 36 (*trentasei*) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, compreso il periodo di prova della durata di 3 (*tre*) mesi.

Alla scadenza, il Contratto si intende cessato e privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Non è prevista la proroga tecnica per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Durante il periodo di prova la Fondazione valuterà il servizio prestato e ne darà comunicazione allo “sponsor tecnico” solo in caso di esito negativo. In caso di disdetta al termine del periodo di prova, nulla sarà dovuto allo “sponsor tecnico” per la risoluzione anticipata del Contratto.

3) CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'importo complessivo stimato nel triennio è pari ad € 661.500,00 (*seicentosessantunomilacinquecento/00*) inclusi gli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; trattasi di importo contrattuale presunto, che non costituisce base di gara, ma è rilevante ai soli fini dell'individuazione della procedura applicabile e della richiesta del CIG.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'operatore economico potrà utilizzare un unico conto corrente bancario o postale - comunicato in sede di gara - da intendersi dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa e sul quale, dunque, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, compresi quelli destinati a dipendenti, consulenti e fornitori.

4) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Fondazione esercita le funzioni d'indirizzo, di programmazione e di controllo sull'adempimento degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfacimento degli utenti.

Lo "Sponsor Tecnico" dovrà garantire la presenza di un Responsabile del Servizio, in possesso di adeguate capacità ed esperienza professionale in relazione ai servizi da assicurare. Il Responsabile del Servizio dovrà organizzare le attività di manutenzione ordinaria, pianificazione del servizio di conduzione e presidio impianti fornendo le indicazioni operative secondo quanto previsto dal Capitolato e/o secondo le esigenze rappresentate dalla Fondazione in qualità di committente.

La Fondazione e l'Impresa si impegnano a promuovere incontri, con cadenza almeno trimestrali, finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell'andamento delle attività svolte in ottemperanza al presente Capitolato - Schema di contratto.

L'impresa dovrà garantire tra il proprio personale in servizio nei termini stabiliti il conseguimento da parte del personale impiegato della qualifica di addetti antincendio, di cui all'art. 3, L. n. 609/96, come previsto dall'art. 6, c. 3, del D.M. 10/03/98 con attestati rilasciati da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per attività a rischio incendio elevato ed in corso di validità.

Nell'esecuzione dei servizi di presidio il personale dell'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi alle istruzioni impartite dalla Fondazione al referente coordinatore del servizio il quale a sua volta dovrà adeguatamente istruire il proprio personale in servizio.

Il servizio di manutenzione conduzione e presidio impianto dovrà essere eseguito sotto la diretta gestione e responsabilità di un preposto per la sicurezza come stabilito dalla Legge n° 215/2021 per mezzo del D.L. 146/2021.

L'Impresa è responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione degli autori di detti comportamenti.

La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale dell'Impresa ritenuto non idoneo a suo insindacabile giudizio.

Ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose nell'espletamento del servizio oggetto del presente avviso è a totale carico dell'Impresa, con obbligo di risarcimento dietro semplice richiesta della Fondazione.

L'Impresa è strettamente tenuta ad eseguire autonomamente e con la propria organizzazione quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Ogni rifiuto da parte dell'Impresa sarà considerato inadempienza, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, l'Impresa è comunque tenuta a fare tutto il possibile per provvedere, anche con mezzi e personale diversi da quelli normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto.

Il servizio di manutenzione e/o presidio potrà essere richiesto – per esigenze specifiche della Fondazione a seguito di circostanze sopravvenute e urgenti – anche in orario notturno, prefestivo o festivo, incluse le domeniche. L'impresa, nell'esecuzione di quanto indicato all'art. 1, deve

osservare tutte le prescrizioni impartite dalla Fondazione nonché le disposizioni derivanti dal documento redatto in conformità dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successivi.

L'Impresa dovrà comunicare alla Fondazione il nominativo di un proprio referente, - sempre reperibile e possibilmente sempre lo stesso nell'arco della durata contrattuale -, a cui saranno destinate le comunicazioni inerenti la programmazione degli eventi per i quali dovrà essere svolto il servizio oggetto di appalto mediante comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefono. Le comunicazioni trasmesse al referente indicato dall'impresa si intendono notificate all'impresa stessa senza possibilità di opporre difetto alcuno.

Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro dovranno essere convenute con la Fondazione.

Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in orario diurno e notturno e in qualunque condizione atmosferica, secondo le indicazioni impartite.

Nella fase operativa lo "sponsor tecnico" agirà in piena autonomia e sarà pertanto il solo responsabile, sia civilmente che penalmente, assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto in conformità alle disposizioni legislative vigenti, alle norme tecniche e alla buona prassi. A carico dello "sponsor tecnico" saranno la realizzazione completa del servizio, la fornitura di abbigliamento uniforme per tutti i lavoratori consono alle caratteristiche dei luoghi e alla natura del servizio da svolgere.

La Fondazione potrà richiedere la sostituzione dell'abbigliamento di lavoro qualora non fosse ritenuto consono al luogo. Non è consentito all'appaltatore distribuire ai propri lavoratori abbigliamento con apposizioni di loghi, sponsor o marchi riconducibili a soggetti terzi.

La Fondazione metterà a disposizione i servizi igienici, e locali spogliatoi per il personale in servizio.

4.1 Principali compiti operativi del personale del servizio di manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono finalizzati a garantire l'efficienza e funzionalità degli impianti tecnologici, nonché alla migliore conservazione del patrimonio impiantistico a servizio degli immobili della Fondazione. Tali interventi riguarderanno prioritariamente:

- Manutenzione e regolazione degli impianti termici e di climatizzazione;
- Manutenzione degli impianti antincendio;
- Manutenzione, conduzione e regolazione degli impianti elettrici e di illuminazione;
- Manutenzione degli impianti idrico-sanitari.
- Reporting delle attività svolte e compilazione dei registri
- Creazione e gestione dell'anagrafe degli impianti tecnologici;
- Reperibilità e pronto intervento;
- Monitoraggio e controllo delle performance degli impianti tecnologici.

4.2 Principali compiti operativi per la conduzione impianti

Le attività di conduzione degli impianti consistono nel pianificare ovvero garantire il corretto e quotidiano esercizio degli impianti tecnologici con le attività di accensione, spegnimento, sorveglianza e ispezione degli stessi. A titolo esemplificativo si intende per conduzione degli impianti lo svolgimento dei seguenti compiti:

Le attività relative al servizio di conduzione degli impianti e presidio degli stessi sono l'insieme dei compiti riconducibili a:

- ✓ Accensione, spegnimento degli impianti di riscaldamento/condizionamento in funzione della presenza dei lavoratori della Fondazione e/o del pubblico;
- ✓ Accensione, spegnimento degli impianti di illuminazione sala, foyer;

- ✓ Monitoraggio e controllo con interventi programmati o ad horas per la sostituzione di lampadine, lampade corpi illuminanti in generale o interventi in emergenza per la risoluzione di problematiche sopraggiunte con particolare riguardo alla fascia oraria con presenza di spettatori in teatro e tese a garantire la piena sicurezza del Teatro;
- ✓ Ispezione dei locali tecnici e degli impianti con controlli di sorveglianza visiva
- ✓ Minuto mantenimento di infissi, porte, cancelli, arredi e suppellettili a servizio del Teatro e dei locali uffici e sale prove in uso alla Fondazione Petruzzelli e dislocate nella città di Bari;
- ✓ Minuto mantenimento di infissi, porte, cancelli, arredi e suppellettili a servizio del Teatro e dei locali uffici e sale prove in uso alla Fondazione Petruzzelli e dislocate nella città di Bari;

4.3 Principali compiti operativi per il presidio

Le attività di “presidio” sono invece finalizzate a garantire la presenza di personale tecnico presso il Teatro Petruzzelli in occasione di prove e/o spettacoli aperti al pubblico sia per gli eventi organizzati dalla Fondazione Petruzzelli che per eventi organizzati dai concessionari terzi.

Il Presidio è finalizzato a garantire il:

- ✓ Pronto intervento sugli impianti ascensori in caso di blocco con persone a bordo;
- ✓ Pronto intervento per la risoluzione di problematiche legate a possibili black out degli impianti o alla fruibilità dei locali e spazi del Teatro con particolare riguardo a garantire la massima tutela possibile al pubblico presente in sala;
- ✓ Pronto intervento in caso di emergenze in generale e messa in sicurezza degli impianti e dei locali.

5) CONTROLLI E VERIFICHE

La vigilanza sullo svolgimento del servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla rispondenza della prestazione al servizio definito dal presente Capitolato - Schema di contratto, allo scopo di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni.

Le valutazioni conclusive possono essere espresse per iscritto e comunicate allo “sponsor tecnico” che ha l'obbligo di adeguarsi tempestivamente.

6) INADEMPIENZE E PENALI

Tutte le clausole del presente Capitolato - Schema di contratto sono da intendersi come essenziali. Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato - Schema di contratto ad opera dello “sponsor tecnico” sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec).

A tal fine, la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dallo “sponsor tecnico”, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione di una penalità variabile da Euro 50,00 a Euro 500,00 in ragione

dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.

L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

Nel caso in cui lo “sponsor tecnico” sia incorso in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni tutti, anche indiretti, causati dagli inadempimenti contestati.

7) ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza dello “sponsor tecnico”, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra impresa il mancato o incompleto servizio a spese dello “sponsor tecnico”.

Per il risarcimento del danno, il pagamento delle penali di cui al punto precedente e la refusione dei costi di sostituzione, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute su eventuali crediti dell'Impresa o, in mancanza, sulla garanzia definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nonostante l'applicazione delle penali previste all'art. 6, qualora lo “sponsor tecnico” incorra in inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criterio insindacabile dalla Fondazione stessa:

- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 durante il periodo contrattuale;
- cessione del contratto o dei crediti da esso derivanti;
- subappalto e/o subcontratto non autorizzato e/o non comunicato;
- violazione di una delle clausole della presente scrittura.

La risoluzione del Contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito scritta (PEC) indirizzata allo “sponsor tecnico”, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.

Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l'interruzione del servizio, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità di cui all'articolo 6.

Oltre che nei casi innanzi indicati, la Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c. in caso di fallimento, messa in liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dello “sponsor tecnico”, a tutto rischio e danno dello stesso.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, la Fondazione provvederà a trattenere l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra impresa nelle ipotesi di esecuzione in danno.

9) OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'Impresa si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale,

tributario ed assicurativo, nonché all'accantonamento per TFR, presentando in tal senso alla Fondazione idonea dichiarazione redatta a norma di legge e di tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

L'Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro e gli obblighi fiscali vigenti in Italia, che dichiara di conoscere nella propria totalità.

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale dipendente dall'Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all'Impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci – lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione provvederà ad informare i competenti Servizi Ispettivi del Lavoro o le Organizzazioni Sindacali e potrà recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento.

Il personale utilizzato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio dovrà sempre essere riconoscibile tramite idonea divisa e tesserino di riconoscimento riportante foto e generalità del lavoratore e nome e logo della Ditta, e dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale della Fondazione. Qualsiasi mancanza inerente al riconoscimento comporterà l'allontanamento immediato dell'operatore dal servizio attivo.

Lo “sponsor tecnico” si impegna ad impiegare personale di sicura moralità, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari della Fondazione, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Fondazione.

Il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio, un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Impresa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

Per effetto dell'appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra la Fondazione ed il personale dell'Impresa, la quale, con la firma del Contratto, manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dalla stessa incaricato.

10) SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Lo “sponsor tecnico” è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successivi, oltre a tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle disposizioni contenute nel DUVRI che costituisce parte specifica del presente avviso.

Lo “sponsor tecnico” per il personale impiegato nel servizio dovrà provvedere a proprie cura e spese a dotare il proprio personale di apposite tessere di riconoscimento corredate di fotografia, contenente le generalità dell'addetto e la ragione sociale della ditta, che dovranno essere sempre esposte dal lavoratore così come stabilito dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08.

Lo “sponsor tecnico” si obbliga, comunque, a provvedere a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante lo svolgimento dei servizi l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità derivanti dall'espletamento del servizio ed esonerando di conseguenza la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Impresa dovrà rispettare le norme del D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e le disposizioni contenute nel DUVRI ai fini della prevenzione incendi e garantire per le unità impiegate il possesso dell'attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio, di cui all'art. 3, L. n. 609/96, come previsto dall'art. 6, c. 3, del D.M. 10/03/98 rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per attività a rischio incendio elevato. Immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'appalto l'Impresa dovrà, previa convocazione, procedere al sopralluogo obbligatorio dei luoghi di lavoro della Fondazione per gli adempimenti obbligatori relativi all'art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alla gestione dell'emergenza negli edifici della Fondazione.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata al responsabile del contratto della Fondazione.

La Fondazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il Contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso in cui venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico della Fondazione per gli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni elencate nel presente articolo, sarà oggetto di contestazione e assoggettato alle sanzioni previste al precedente art. 6.

Nelle aree di lavoro con presenza di rischi specifici al fine di salvaguardare la sicurezza è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. La Fondazione non si assume responsabilità in caso di sinistri con danni a persone e cose causati da coloro che violano i divieti di accesso ad aree non consentite, riservandosi altresì di adire con azioni legali in caso le violazioni dei regolamenti e dei divieti determinano danni a persone o cose.

11) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

L'Impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.

L'Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere specificatamente compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente.

Il massimale per danni ad opere ed impianti esistenti non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro mentre per danni da responsabilità verso terzi non dovrà essere inferiore non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

L'Impresa dovrà presentare alla Fondazione, entro dieci giorni dalla firma del Contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.

In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato della Fondazione e il responsabile dell'Impresa: in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

12) ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara da effettuarsi attraverso il Sistema FVOE.

Nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale non dia esito positivo, si procederà con l'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Lo "sponsor tecnico" prima dell'inizio del servizio procederà immediatamente alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri lavoratori e quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 81/08.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio lo "sponsor tecnico" dovrà consegnare la seguente documentazione:

- copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- copia dei giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- copia degli attestati di formazione in materia di sicurezza di tutti i lavoratori impiegati.

Entro 90 giorni dall'inizio del servizio:

- copia degli attestati di formazione per addetti all'emergenza rilasciati a seguito di corso ed esame di idoneità tecnica presso il Comando Vigili del Fuoco e copia attestati del personale designato per il primo soccorso ai sensi del DM 388/03.

13) GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dallo stesso o al medesimo correlati ai sensi di legge, lo "sponsor tecnico" dovrà costituire in favore della Fondazione una garanzia definitiva rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

L'importo della garanzia dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui al predetto articolo 103.

14) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Fondazione provvederà ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Fondazione, la cessione anche parziale del Contratto o dei crediti da esse derivanti.

L'inottemperanza a tali divieti costituisce grave inadempimento e può dar luogo a risoluzione ex art. 1456 c.c. senza pregiudizio alcuno per il risarcimento dei danni che possano derivare alla Fondazione.

In caso di cessione dell'Impresa, nel suo complesso, o di un suo ramo aziendale, il Contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.

16) TITOLARITA' DEL TEATRO PETRUZZELLI

Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza dell'esistenza delle questioni giuridiche inerenti alla titolarità del Teatro Petruzzelli e l'appaltatore dichiara sin d'ora di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere il ristoro di qualsiasi danno e/o indennità per pregiudizi di qualsiasi sorte che dovessero determinarsi per effetto della sopraindicata fattispecie.

17) OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

L'Impresa e tutto il personale dalla stessa impiegato nel servizio si impegnano a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi da quelli inerenti all'oggetto del Contratto, ogni e qualsiasi tipo di informazione della quale siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

18) INFORMATIVA PRIVACY

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la presente si informano i concorrenti alla procedura di gara che, la FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI, con sede in Strada San Benedetto n.15, CAP 70122, Città BARI, Provincia Bari, PEC amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it, partita IVA 06169620728, codice fiscale 93293640723, Iscritta al Registro delle Imprese di Bari, numero REA BA-466779, in qualità di Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali comunicati/conferiti nel corso del rapporto. In particolare:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento relativi alle finalità sopra espresse al punto 1;
5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

Ad ogni buon conto, il trattamento dei dati, conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell'osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.

I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 1) e saranno conservati per tali scopi per un periodo non superiore alle finalità per le quali sono trattati.

19) ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese del Contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Impresa che accetta di sostenerle.

20) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato - Schema di contratto ed alla sua esecuzione e/o cessazione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

21) CODICE ETICO E MODELLO 231

L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza del contenuto del codice etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "modello") adottati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito istituzionale www.fondazionepetruzzelli.it.

L'Impresa dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Capitolato - Schema di contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio.

In particolare l'Impresa garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Schema di contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.

22) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato - Schema di contratto si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità dello stesso per quanto applicabili.